

Impresa

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA OFFERTE ESCLUSIVAMENTE AI TITOLARI

- **PROTEZIONE FURTO**
In caso di furto, il denaro sottratto e i beni strumentali acquistati con la carta restano protetti.
- **PROTEZIONE IN CASO DI UTILIZZO NON AUTORIZZATO**
 - per impiego infedele della CartaBcc Impresa da parte del dipendente
 - per utilizzo fraudolento a seguito di furto o smarrimento.
- **IMPORTANTE**
I servizi assicurativi si attivano esclusivamente per i beni e i servizi acquistati con la CartaBcc Impresa.

Legga il contratto che segue, con particolare attenzione all'art. 20 - obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Legga attentamente il contratto che segue per conoscere nel dettaglio i contenuti delle protezioni e godere di tutti i vantaggi a lei riservati.

Visiti il sito www.cartabcc.it per approfondire ed essere sempre informato sul mondo di CartaBCC.

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè il titolare della carta di pagamento.
Carte di Pagamento	Tutte le carte di credito, debito e prepagate emesse e distribuite, anche tramite le BCC, da Iccrea Banca S.p.A., disciplinate dai relativi regolamenti che sono parte integrante della presente polizza.
Collocatore	La Banca che colloca le carte di pagamento emesse da Iccrea Banca Spa
Compagnia di Assicurazione	BCC Assicurazioni S.p.A. (chiamata anche Società).
Contraente	Iccrea Banca S.p.A..
Estratto conto	Il documento inviato al Titolare, sul quale sono indicate le operazioni effettuate con la Carta Di pagamento. Qualunque altro documento, anche in formato elettronico, rilasciato da Iccrea Banca, che attesti le transazioni avvenute con la carta di pagamento.
Franchigia	Importo che per ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato.
Furto	E' il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza (o borseggio)	La fattispecie è prevista dal codice penale agli artt. 624 e seguenti. È il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e destrezza di mano, sia su cose che siano indosso al derubato sia su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione dello stesso, presente e normalmente vigilante.
Furto con strappo (o scippo)	È il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
Polizza	Il contratto di assicurazione.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla

Rapina	Compagnia. E' il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Rischio Scoperto	La probabilità che si verifichi il sinistro. La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Titolare	L'Intestatario della carta di pagamento.

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE

Art.1 - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

1. BCC Assicurazioni S.p.A. Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02652360237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Milano 1782224, iscritta all'Albo Imprese tenuto da ISVAP al n. 1.00124;
2. Sede Legale: in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, Italia;
3. Telefono: 02/466275; sito Internet: www.bccassicurazioni.com; bccassicurazioni@bccassicurazioni.bcc.it;
4. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996;
5. Società di revisione: PKF ITALIA SPA, Viale Vittorio Veneto, 10 – 20124 Milano.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

1. Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2011 ammonta a 14 milioni di Euro di cui 15 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve.
2. L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2011 risulta pari al 390%.

Art.2 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**BCC Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazioni –
Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo**
Via Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 02/21072280
E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

Indicando i seguenti dati:

- Nome, cognome, indirizzo completo dell'Assicurato;
- Numero della polizza e nominativo del Contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'Assicurato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio tutela degli

utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio dell'Assicurato, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal-market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Art.3 - ARBITRATO

Per la risoluzione delle controversie relative alla valutazione del danno è previsto il ricorso all'Arbitrato.

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie, meglio descritte nella sezione Danni.

Sono assicurati tutti i titolari della carta CartaBCC Impresa emessa da Iccrea Banca.

Art.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.

Art. 3 - DURATA DELLA POLIZZA E TACITA PROROGA

La presente polizza ha la durata di anni 1 (uno), più eventuale rateo, e alla scadenza si prorogherà per un anno e così successivamente, salvo disdetta mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza medesima.

La polizza ha effetto il 01/01/2013 e termina il 01/01/2014.

Art.4 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di sessanta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. La Società può disdettare, previo consenso del Contraente, anche singoli assicurati, ferma restando la validità della polizza.

Art.5 - EFFETTO E CESSAZIONE DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI

Nei confronti dei titolari di carte di pagamento già esistenti, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza e termina alle ore 24 della data di scadenza annuale della polizza stessa.

Nei confronti dei titolari di carte di pagamento sottoscritte durante l'annualità assicurativa, la garanzia avrà effetto dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della carta di pagamento stessa e terminerà alle ore 24 della data di scadenza annuale della polizza.

In caso di disdetta o revoca della carta di pagamento avvenute durante l'annualità assicurativa, la garanzia cesserà alle ore 24 del giorno precedente la disdetta o revoca stesse, senza alcun rimborso di premio.

Art.6 - LIQUIDAZIONE E CALCOLO DEL PREMIO

Non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico del titolare della carta. Il costo della polizza è sostenuto interamente dal Contraente.

Art.7 - ELENCO DEGLI ASSICURATI

Ai fini dell'individuazione di ogni Assicurato e del calcolo del premio, il Contraente, su richiesta della Società, si impegna a mettere a disposizione nella propria Sede la documentazione atta a dimostrare l'effettiva titolarità dell'Assicurato medesimo alla fruizione della polizza in quanto titolare della carta di pagamento oggetto della copertura assicurativa. I nominativi restano di esclusiva proprietà del Contraente che, nel metterli a disposizione della Società, la vincola al segreto professionale ed alla non divulgazione per qualsiasi uso.

Art.8 - LIMITI TERRITORIALI

PER LA SEZIONE DANNI

La presente assicurazione è valida in tutti i paesi aderenti al complesso delle convenzioni internazionali delle carte di pagamento oggetto della garanzia.

Art.9 - FORO COMPETENTE

Foro esclusivo per qualsivoglia controversia inerente il presente contratto è quello di Roma.

Art.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.11 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio, stipulate sia dall'Assicurato che da terzi, la presente assicurazione si intende operante per la sola parte di danno eventualmente non indennizzata e rimasta pertanto a carico dell'Assicurato medesimo.

Art.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI

Art.13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per le perdite pecuniarie subite dall'Assicurato a seguito di utilizzo fraudolento, da parte di terzi, della carta di pagamento di cui è titolare l'Assicurato stesso e di cui ha perso il possesso a seguito di uno dei seguenti eventi a lui occorsi:

- furto avvenuto nella sede aziendale o nei locali ove soggiorna anche temporaneamente il Titolare, mediante effrazione dei relativi mezzi di chiusura;
- furto a bordo di automezzo, mediante rottura o scasso;
- furto con destrezza (c.d. borseggio);
- furto con strappo (c.d. scippo);
- rapina.

La Società indennizza:

- a) il denaro contante prelevato tramite la Carta e sottratto in Italia all'Assicurato entro 24 ore dal momento del prelievo;
- b) il controvalore dei beni mobili e materiali acquistati con la Carta e sottratti all'Assicurato entro 24 ore dal momento dell'acquisto; limitatamente al caso di furto avvenuto nella sede aziendale o nei locali ove soggiorna anche temporaneamente il Titolare, mediante effrazione dei relativi mezzi di chiusura, il limite temporale si intende esteso ad un anno. La presente garanzia opera unicamente per beni strumentali allo svolgimento dell'attività, con l'esclusione di merci e prodotti lavorati/in deposito/in vendita;
- c) il denaro in contanti che fosse stato oggetto di furto, furto con destrezza o con strappo, rapina, smarrimento all'estero congiuntamente alla Carta;
- d) gli importi (interessi inclusi) che l'Assicurato debba pagare come responsabile, nei confronti della società emittente le Carte di Pagamento assicurate in suo possesso, per gli utilizzi fraudolenti delle Carte stesse durante le 24 ore precedenti alla notifica alla Banca di Credito Cooperativo o alla Contraente del furto, rapina, furto con destrezza, furto con strappo e/o smarrimento delle stesse e, successivamente alla notifica alla Banca di Credito Cooperativo, fino a quando la stessa informi la Contraente dell'avvenuto furto, rapina, furto con destrezza, furto con strappo e/o smarrimento;
- e) gli importi addebitati all'Assicurato dalla società emittente le Carte di Pagamento assicurate, nel caso in cui la Carta sia intestata ad un Dipendente il quale l'abbia utilizzata in modo doloso o fraudolento per finalità diverse da quelle per le quali era autorizzato;

Ai fini delle garanzie di cui alle lettere a), b), d), e) per "Assicurato" si intende la società contitolare della Carta assicurata e sul cui conto corrente sono addebitati gli importi di spesa; relativamente alle altre garanzie per "Assicurato" si intende il Dipendente contitolare della Carta assicurata.

La garanzia di cui all'art.13 lettera e) opera unicamente a condizione che:

- sulla Carta fosse attivo, al momento del sinistro, il servizio di “notifica autorizzazione” via SMS;
- il Dipendente sia denunciato all’Autorità Competente e venga dimostrato il superamento del limite di utilizzo consentito.

Art.14 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni ed occupazioni militari, invasioni, sequestro o confisca per ordine di pubblica Autorità, a meno che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) che siano conseguenza diretta od indiretta di esplosione e emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o per effetto di detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato (inteso come società e/o libero professionista titolare della carta CartaBCC Impresa emessa da Iccrea Banca S.p.A. il cui interesse è protetto dall’assicurazione), dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti. L’assicurazione opera, invece, nell’ipotesi di cui all’art. 13 lett. e);
- d) uso del codice segreto PIN da parte di soggetti diversi dall’Assicurato, fatto salvo per i Dipendenti relativamente alla garanzia di cui all’art.13 lettera e);
- e) verificatisi in occasione di insurrezioni, invasione, eventi naturali catastrofali dichiarati tali dalle competenti autorità, incendi, esplosioni;
- f) mancato rispetto da parte dell’Assicurato delle norme previste per l’utilizzo e la conservazione delle Carte;
- g) prelievi di denaro contante effettuati non su ATM ma tramite operatore, eccetto art. 13 c);
- h) da operazioni fraudolente compiute senza che l’Assicurato abbia perso il possesso materiale della carta di pagamento e cioè mediante utilizzo di copie della carta di pagamento medesima o mediante utilizzo dei relativi dati (c.d. clonazione).

Resta inteso che se l’Assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennizzo.

Art.15 - TIPOLOGIE CARTE DI PAGAMENTO ASSICURATE

Si intendono comprese in garanzia tutte le carte CartaBCC Impresa emesse e distribuite dal 1 gennaio 2013.

Art.16 - VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione di cui all’Art.13 è operante dal momento in cui si verifica uno degli eventi previsti al medesimo Art.13, fino al momento in cui, in caso di utilizzo fraudolento viene fatta la segnalazione di “blocco al “numero verde” indicato sulla documentazione che accompagna la consegna della

CartaBCC Impresa, ovvero, in caso di furto, furto con destrezza o con strappo, rapina, smarrimento viene formalizzata la denuncia all'Autorità.

Sono comunque escluse dalla garanzia le operazioni fraudolente compiute:

- a) nel caso di furto** avvenuto nella sede aziendale o nei locali ove soggiorna anche temporaneamente il Titolare, mediante effrazione dei relativi mezzi di chiusura **anteriore al 180° giorno dalla data in cui è stata effettuata la segnalazione di “blocco”**;
- b) nel caso di furto a bordo di automezzo** mediante rottura o scasso; scippo; rapina; furto con destrezza, **anteriore al 40° giorno dalla data in cui è stata effettuata la segnalazione di “blocco”**;

Art.17 - SINGOLO SINISTRO

Ai fini dell'applicazione dell'Art.18, viene considerato “singolo sinistro”, il furto, furto con destrezza o con strappo, smarrimento, rapina dei beni strumentali acquistati con la CartaBCC Impresa, nonché il complesso di tutte le operazioni compiute utilizzando fraudolentemente la carta di pagamento.

Art.18 - SOMMA ASSICURATA - LIMITI DI INDENNIZZO

La Società sarà tenuta a pagare, per ciascuna carta di pagamento::

- a) garanzia “contante prelevato” (art.13 lett. a): Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
- b) garanzia “beni acquistati” (art.13 lett. b): Euro 2.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
- c) garanzia “denaro all'estero” (art.13 lett. c): Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
- d) garanzia “ante denuncia” (art.13 lett. d): Euro 150,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
- e) garanzia “utilizzo non autorizzato del Dipendente” (art.13 lett.e): Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per tutti i sinistri avvenuti nella medesima annualità assicurativa, per il complesso di tutte le carte di pagamento assicurate, somma maggiore di € 300.000,00.

Art.19 - FORMA DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 C.C.

Art.20 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

a) in caso di utilizzi fraudolenti e/o non autorizzati (art. 13 lett. d; e):

1. bloccare la carta utilizzando il call center, come da indicazioni contenute nel documento di consegna della carta;
2. entro 5 giorni dalla disposizione di blocco, formalizzare denuncia all'Autorità;

3. raccogliere la documentazione contabile da cui si evincano le somme addebitate a seguito dell'uso fraudolento della carta di pagamento;
4. inviare a: BCC Assicurazioni - Via Carlo Esterle,11 - 20132 Milano - Fax 0221072250
 - copia della denuncia;
 - modulo compilato di richiesta di risarcimento delle perdite subite a seguito dell'uso fraudolento della carta di pagamento;
 - documenti contabili dai quali si evincano le somme addebitate a seguito dell'uso fraudolento della carta di pagamento.

b) in caso di furto, furto con destrezza o con strappo, rapina del bene acquistato con la CartaBCC Impresa (art. 13 lett. a; b; c):

1. entro 5 giorni dall'evento, formalizzare denuncia all'Autorità;
2. raccogliere la documentazione contabile da cui si evincano le somme relative all'acquisto dei beni strumentali oggetto di furto;
3. inviare a: BCC Assicurazioni - Via Carlo Esterle,11 - 20132 Milano - Fax 0221072250
 - copia della denuncia;
 - modulo compilato di richiesta di risarcimento delle perdite subite a seguito del furto dei beni strumentali;
 - documenti contabili e/o scontrini fiscali dai quali si evincano le somme relative all'acquisto dei beni strumentali oggetto di furto.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art.1915 C.C.

Art. 21 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA' IN CASO DI SINISTRO

La Società, ricevuto dall'Assicurato quanto previsto all'art. 20, accerta che il denunciante sia compreso nel novero degli Assicurati tramite la rilevazione del numero della carta cui è legato il sinistro.

Gli Assicurati sono esclusivamente i titolari di una carta il cui numero identificativo(PAN) inciso in rilievo sul supporto plastico è contraddistinto dalle seguenti sei cifre iniziali 5476 54XX XXXX XXXX.

La Società mantiene copia di tutti i documenti di cui all'art. 20 ricevuti dal titolare.

Art.22 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.23 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.24 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente hanno adempiuto agli obblighi di cui agli Artt.20 e 21;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno secondo quanto disposto dall'Art.23.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.23, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.25 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è pari all'importo complessivo di tutte le operazioni descritte all'art. 13 ed avvenute nel periodo di validità della garanzia di cui all'Art.5.

Il denaro o gli importi eventualmente recuperati spetteranno all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società .

Art.26 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, La Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.